PARERI N. 24 del 21 settembre 2005

MASSIMA

Un interpello, prospettato in difformità delle condizioni dettate dall'art. 5, comma 2, del DM n. 194 del 13 giugno 1997, è dichiarato inammissibile in rito dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

La mancanza di valide ragioni economiche offre l'opportunità di affermare, incidentalmente, l'elusività della scissione totale non proporzionale sulla cui possibilità di realizzazione si richiede il parere.